

Tribunale di Frosinone, P- sentenza n. 2194 del 28 novembre 2022

Estensore: *Gallo*

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - ARMI - DETENZIONE BOSSOLI
ESPLOSI PER ARMI DA GUERRA – INIDONEITÀ DEI BOSSOLI ESPLOSI A ESSERE
RIUTILIZZATI PER PRODURRE MUNIZIONI DA GUERRA - INSUSSISTENZA DEL
FATTO DI REATO

La detenzione di bossoli esplosi per il funzionamento di armi da guerra integra il reato di cui all'art. 2, legge 2 ottobre 1967 n. 895 qualora il giudice ne verifichi la concreta idoneità a porre in pericolo l'ordine pubblico e la pubblica incolumità in relazione alla possibilità di una agevole riutilizzazione nel corpo di una nuova munizione. La astratta possibilità di riutilizzo del bossolo esploso non costituisce, per ciò solo, una situazione di fatto idonea a configurare un pericolo concreto per l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica. (Nel caso di specie, non è emersa alcuna prova in ordine alla possibilità di un effettivo riutilizzo dei bossoli esplosi detenuti dall'imputato, detenzione riconducibile, stante la specifica modalità di conservazione, a una situazione di conservazione di souvenir del servizio militare *et similia*.)